



DELIBERA N. 105 del 12 luglio 2022

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ  
*ex* articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**VISTA** la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

**VISTA** la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

**VISTO** il Decreto del Commissario straordinario di ANPAL n. 167 del 16 giugno 2022 di nomina dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
via Forno 8 – 00192 – Roma  
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: [commissariostraordinario@anpal.gov.it](mailto:commissariostraordinario@anpal.gov.it) - PEC: [commissariostraordinario@pec.anpal.gov.it](mailto:commissariostraordinario@pec.anpal.gov.it)

**CONSIDERATO** il Ricorso del Sig. [REDACTED] avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, presso il Centro per l'Impiego entro il 90° giorno di disoccupazione, così come concordato in sede di stipula della 1^ parte del Patto di Servizio Personalizzato. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo PEC, in data [REDACTED]

\*\*\*

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 12 luglio 2022, del ricorso in parola. Il Dott. Stefano Raia, vista l'assenza del Dott. Raffaele Tangorra, ai sensi dell'art 2, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il ricorrente presentava domanda di indennità NASpI in data [REDACTED] Contestualmente alla DID, in pari data, il ricorrente sottoscrive, con un Patronato, il Patto di Servizio Personalizzato – Parte Prima con il quale richiedeva la possibilità di procrastinare la firma del Patto di Servizio Personalizzato a 90 giorni. Tale opportunità viene concessa a coloro che hanno la prospettiva certa di una rioccupazione entro il suddetto termine di tre mesi.

Sottoscrivendo il Patto di Servizio - 1^ parte, il Sig. [REDACTED] confermava l'impegno a presentarsi presso il CpI entro il novantesimo giorno di disoccupazione nell'eventualità non fosse stato rioccupato. Il ricorrente sottoscriveva, altresì, di essere a conoscenza delle sanzioni applicate in caso di inadempienza. Allo scadere dei 90 giorni dalla richiesta dell'indennità NASpI, verificato che il Sig. [REDACTED] non risultava svolgere attività lavorativa e verificato che lo stesso non aveva in alcun modo contattato il CpI per fissare un appuntamento per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, o per comunicare eventuali impedimenti, è stato predisposto da parte del CpI di [REDACTED] il provvedimento sanzionatorio in oggetto. In tale provvedimento veniva contestualmente fissato un appuntamento il giorno [REDACTED] per la firma del Patto di Servizio.

Il ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI, affermando che la mancata presentazione presso il CpI nei termini concordati all'atto della sottoscrizione del Patto di Servizio - 1^ parte (entro il 90° giorno di disoccupazione, quindi entro il [REDACTED] è ascrivibile a motivi di salute che hanno comportato la programmazione di un suo ricovero in data 1 [REDACTED]. Il ricorrente riporta di aver allegato al ricorso documentazione medica relativa ad accertamenti effettuati dalla ASL Regione [REDACTED] Tali accertamenti non sono risultati effettivamente allegati alla PEC del [REDACTED] con il quale è stato presentato il ricorso. La Segreteria del Comitato ha richiesto al ricorrente, con PEC del [REDACTED] l'integrazione di tale documentazione medica. A tale richiesta non è stato dato alcun riscontro.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione elativa al Patto di Servizio Personalizzato – Parte Prima sottoscritto dal ricorrente presso Patronato. In merito al ricorso, il CpI rappresenta che nessuna comunicazione e/o documentazione risulta essere pervenuta a giustificazione dell'assenza entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, presso il Centro per l'Impiego entro il 90° giorno di disoccupazione, così come concordato in sede di stipula della 1^ parte del Patto di Servizio Personalizzato e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto la documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal CpI, nei termini previsti. Le ipotesi di giustificato motivo infatti, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista; anche qualora l'impedimento – in considerazione delle modalità di comunicazione indicate dal Centro per l'Impiego – non consenta all'interessato la comunicazione del giustificato motivo di assenza, la comunicazione andrà resa comunque entro il giorno successivo al venir meno dell'impedimento stesso. Così come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016 e dal documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150” allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, presso il Centro per l'Impiego entro il 90° giorno di disoccupazione, così come concordato in sede di stipula della 1^ parte del Patto di Servizio Personalizzato.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 12 luglio 2022

**Il Presidente f.f.**  
Stefano Raia